

Per eventuali problemi di non corretta ricezione telefonare allo 0172/715158

DATA 27.04.2018

Settore: **Lavoro**
Oggetto: **Tirocini Extracurricolari – Controlli ITL e sanzioni.**
Riferimenti: Circolare INL n.8 del 18 aprile 2018

SANZIONI PREVISTE NEL CASO DI TIROCINI EXTRACURRICOLARI ILLEGITTIMI

*L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n.8 del 18.04.2018, fornisce istruzioni pratiche riguardanti l'effettuazione delle **ispezioni** miranti al controllo della legittimità e regolarità dei **tirocini** formativi extracurricolari.*

Il tirocinio (o stage) è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra soggetto ospitante e tirocinante, al fine di favorirne

- l'**arricchimento** del bagaglio di conoscenze;
- l'**acquisizione** di competenze professionali e
- l'**inserimento** o il **reinserimento** lavorativo.

Le linee guida approvate in Conferenza permanente Stato Regioni il 25 maggio 2017 hanno ad oggetto unicamente i **tirocini extracurricolari** (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo).

Dall'ambito di applicazione delle linee guida restano **esclusi i tirocini curricolari**, quelli previsti per l'accesso alle **professioni ordinistiche**, i tirocini **transnazionali** svolti all'estero o presso un ente sovranazionale e i tirocini per **oggetti extracomunitari** promossi all'interno delle quote di ingresso.

Alla luce dell'adozione delle linee guida del 25 maggio 2017, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la **Circolare n. 8 del 18 aprile 2018** fornisce delle istruzioni operative al proprio personale ispettivo per un regolare svolgimento dell'attività di vigilanza (in collaborazione con le Regioni aventi competenza legislativa esclusiva) riguardante il corretto inquadramento dei **tirocini extracurricolari**.

RIQUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO

L'Ispettorato evidenzia che **l'attività di vigilanza dovrà avere come obiettivo principale quello di verificare l'effettiva presenza dell'elemento formativo del tirocinio**, al fine di evitare distorsioni nell'utilizzo dell'istituto.

L'attività del personale ispettivo, pertanto, dovrà concentrarsi sulle modalità di svolgimento del tirocinio, al fine di verificarne la funzione finalizzata

- all'**apprendimento** e
- **non** all'esercizio di una **mera prestazione lavorativa**.

Nel caso di violazione delle disposizioni regionali che regolano l'istituto o di mancanza dei requisiti dello stesso, l'ispettore potrà ricondurre quel rapporto alla forma comune del **rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**.

L'Ispettorato elenca una serie di fattispecie **particolarmente gravi** che comportano la conversione del tirocinio, tra le quali sono comprese:

- il tirocinio attivato in relazione ad **attività elementari e ripetitive**;
- il tirocinio di **durata inferiore al limite minimo** stabilito dalla legge regionale;
- il tirocinio attivato per **sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco di attività o assenti per maternità, malattia o ferie**;
- il tirocinio attivato con un soggetto che **abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa** con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;
- l'impiego del tirocinante per un **numero di ore superiore** per almeno il 50% a quelle indicate nel Piano Formativo;
- **la corresponsione** significativa e non episodica **di somme ulteriori** rispetto a quanto previsto nel Piano Formativo.

Oltre a tali elementi, l'Ispettorato richiama i propri funzionari a prestare particolare attenzione a quelle situazioni in cui, pur in assenza di violazioni formali delle leggi regionali, il tirocinante sia assoggettato alle medesime regole previste per la generalità dei dipendenti del soggetto ospitante, in particolar modo per quanto riguarda **l'obbligo di presenza, l'organizzazione dell'orario di lavoro, la necessità di organizzare le assenze alla stregua delle ferie, con turnazioni rispetto agli altri lavoratori, ecc.**

Tali fattispecie e situazioni configurano delle irregolarità tali da compromettere la natura formativa del tirocinio, rendendolo più vicino a un rapporto di lavoro vero e proprio dal punto di vista della qualificazione.

APPARATO SANZIONATORIO REGIONALE

È prevista l'**intimazione alla cessazione del tirocinio, pena l'interdizione** per il soggetto promotore e/o ospitante ad attivarne altri nei successivi 12/18 mesi, per le violazioni che riguardano:

- i soggetti titolati alla promozione;
- le caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio;
- **la proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini**;
- **il numero di tirocini attivabili contemporaneamente**;
- il numero o le percentuali di assunzione dei tirocinanti ospitati in precedenza;
- la convenzione richiesta e il relativo piano formativo.

L'intimazione dovrà essere preceduta da un **invito alla regolarizzazione**, in caso di:

- inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori, ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor;
- violazioni della convenzione o del piano formativo, nel caso in cui la durata residua del tirocinio consenta di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;
- **violazioni della durata massima del tirocinio**, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalla norma regionale.

ULTERIORI SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'Ispettorato, in ultima analisi, ricorda la presenza di ulteriori sanzioni amministrative nel caso di presenza di altre inadempienze che potrebbero emergere in fase di controllo.

In primo luogo si ricorda che il tirocinio è soggetto a **comunicazione obbligatoria al Centro per l'Impiego**; l'adempimento è a carico del soggetto ospitante ma nulla vieta che possa provvedervi il soggetto promotore.

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i tirocini:

- **curricolari** (consistenti in un'esperienza prevista all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione) la cui finalità è quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione;
- promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.

Inoltre l'INL sottolinea che la mancata corresponsione dell'**indennità di partecipazione** al tirocinante comporta a carico del soggetto ospitante l'irrogazione di una **sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro**.



A disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

*(Società Consulenze
Aziendali SAS)*